

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE
N. 11/22
Proc.to RGPF 9/22 - RGTF 6/22

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli– Presidente

Avv. Maria D’Angelo – Vice Presidente

Avv. Roberta Leoni – Componente Relatore

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto ai nn. 9/22 RGPF e 6/22 RGTF promosso nei confronti del tesserato XXXX

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto dell’8 luglio 2022, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale FIDS il tesserato XXXX per aver omesso il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 1.500,00 applicata nel procedimento 18/2021 nel termine perentorio previsto dal regolamento incorrendo nelle violazioni degli artt. 10 e 11 quater RGF.

Il Tribunale Federale fissava per il 30.09.2022 l’udienza di trattazione del procedimento con invito a produrre memorie difensive.

All’udienza del 30.09.2022 tenutasi in collegamento TEAMS, nessuno compariva per l’incolpato ritualmente convocato mentre il Procuratore Federale, nel riportarsi all’atto di deferimento, concludeva per l’applicazione a carico dell’XXXX della sanzione della sospensione per mesi 15 per la violazione dell’art. 11 quater RGF nonché dell’ulteriore sanzione di mesi 6 di sospensione per violazione dell’art. 10 RGF, tenuto conto della recidiva.

Il Tribunale si riservava trattenendo la causa in decisione.

MOTIVAZIONE

L’XXXX deve considerarsi responsabile delle violazioni regolamentari contestate.

Dalla documentazione acquisita e agli atti è oggettivamente emerso che l'incolpato non ha provveduto al pagamento della sanzione irrogata dal Tribunale federale nel procedimento 18/21 con cui veniva sanzionato con la sospensione di anni due e con l'ammenda di euro 1.500,00.

Orbene. Come noto l'art. 11 quater comma 2 RGF espressamente prevede che *“costituisce illecito amministrativo il mancato pagamento delle somme irrogate a titolo di sanzione dagli Organi di Giustizia nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento”* mentre l'art. 16 comma 3 del Reg. Giust. stabilisce che *“qualora nel termine di trenta giorni non avvenga il versamento dell'ammenda irrogata, la sanzione pecuniaria viene tramutata di diritto nella sanzione prevista dai successivi artt. 17, 21 e 22, rispettivamente con la squalifica per il tesserato, con la sospensione da ogni attività federale dell'ASA e con l'inibizione del suo presidente nella misura di ulteriori mesi uno per ogni Euro 100,00 dovuti alla FIDS.”*

Nel caso che ci occupa, risulta provato che l'incolpato non ha provveduto al pagamento della ammenda irrogata dal Tribunale nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito federale; ne consegue che, alla luce del combinato disposto degli articoli sopra citati, l'ammenda di euro 1.500,00 comminata va tramutata di diritto nella sanzione della sospensione dell'incolpato per mesi 15.

L'incolpato risulta inoltre aver violato quanto disposto dall'art. 10 RGF; tenuto conto delle particolari circostanze del caso e della recidiva contestata si ritiene equa la ulteriore condanna dello stesso alla pena della sospensione per mesi 6.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento 9/22 RGPF. e 6/22 RGTF, dichiara XXXX, responsabile della violazione degli artt. 11 quater e 10 RGF di cui all'atto di deferimento e per l'effetto applica a carico dello stesso la sanzione della sospensione per complessivi mesi 21.

Così deciso in Roma, 30 settembre 2022

Il Segretario
Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio
Avv. Massimo Garzilli

Avv. Maria D'Angelo

Avv. Roberta Leoni